## DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/621 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015

## che attua la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC. (1)
- Il Consiglio ha proceduto ad un riesame delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della stessa (2)decisione.
- Il Consiglio ha stabilito che l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere mantenuta per cinque persone figuranti nell'elenco.
- Il Tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 14 gennaio 2015 nella causa T-406/13 (²), ha annullato la decisione di esecuzione 2014/271/PESC del Consiglio, che attua la decisione 2010/656/PESC (3), nella parte in cui riguarda il sig. Marcel Gossio. In conseguenza di tale annullamento, si dovrebbe anche sopprimere la voce relativa a Marcel Gossio dall'allegato II della decisione 2010/656/PESC.
- Il 26 febbraio 2015 il comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) concernente la Costa d'Avorio ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti 9 e 12 di tale risoluzione. La voce relativa a tale persona dovrebbe essere soppressa dall'allegato I della decisione 2010/656/PESC.
- Il comitato delle sanzioni ha inoltre aggiornato altre voci relative alle persone soggette alle misure imposte dai punti 9 e 12 della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
- È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato negli allegati I e II della decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

## Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/656/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

## Articolo 2

L'allegato II della decisione 2010/656/PESC è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione.

<sup>(</sup>¹) GUL 285 del 30.10.2010, pag. 28.
(²) Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2015 nella causa T-460/13, Gossio/Consiglio.
(³) Decisione di esecuzione 2014/271/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua la decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GUL 138 del 13.5.2014, pag. 108).